Obbligo dell'organo di controllo per le Srl di dimensioni minori

La “*rivoluzione*” è compiuta: approvato lo schema di decreto legislativo sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155.

*Politically correct* declinato in lessico “*lezioso*”: uno dei must della nostra epoca a cui il legislatore non si è sottratto con la riforma della crisi di impresa. **Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali** e un altro termine, forse effettivamente associato al discredito, sarà abbandonato. Il nuovo Codice della crisi d'impresa però non è solo questo, anzi. Tra i cambiamenti, alcuni molto pervasivi: e l'art. 389 L. 355/2017, dedicato all'entrata in vigore delle nuove norme, ne tiene conto. Il decreto, infatti, **entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, eccezion fatta per gli articoli indicati all'art. 389, c. 2 che avranno efficacia decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

Sono a impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile, **aumentano la responsabilità degli amministratori**, comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi e cambiano i parametri previsti per l'obbligo della nomina degli organi di controllo. Tale nomina viene disciplinata dall'art. 379 della Legge delega che rivisita l'art. 2477, c. 3 C.C., prevedendo che l'organo di controllo o il revisore debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti **limiti**: 2 milioni di attivo patrimoniale; 2 milioni di vendite e prestazioni; 10 unità occupate in media durante l'esercizio. E' sufficiente che **uno solo dei parametri venga superato** (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3). Questa è la prima estensione normativa che rende evidente la volontà di rafforzare il ruolo del controllore, il più a lungo possibile. In linea con questo assunto, l'art. 2477, c. 4 viene riscritto contemplando la permanenza dell'organo di controllo fino a quando, per **3 esercizi consecutivi**, nessuna di queste soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.
All'art. 379, c. 3 si trovano invece le **tempistiche previste per la nomina**. **Nove** sono i **mesi** fissati dalla riforma per la compiuta costituzione degli organi di controllo, termine entro il quale si dovrà provvedere anche alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, se necessarie. Clausole di mero rinvio alla normativa vigente o anche con generici rimandi all'art. 2477 non dovrebbero richiedere alcun intervento, mentre occorrerà il ricorso al notaio per le variazioni citate qualora si rinvii all'art. 2435-*bis* del codice o lo si riporti addirittura integralmente. Il *countdown* parte dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta: 30 giorni dopo, l'art. 379 del codice della crisi avrà piena efficacia. Pertanto, nomine e modifiche degli statuti potrebbero presumibilmente essere rimandati fino a dicembre 2019, eventualità peraltro non consigliata. Opportuno sarebbe invece che le assemblee, **post approvazione del bilancio 2018 in aprile/giugno 2019**, cominciassero ad avviare l'iter per la **nomina dell'organo di controllo o del revisore**. Questi ultimi avrebbero così il tempo utile per prendere completa visione dell'azienda e prepararsi ad assumere le nuove responsabilità richieste quando, nel 2020, entrerà in vigore la riforma nella sua interezza.

A regime sarà l'**assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui vengono superati i limiti** a provvedere alla nomina dell'organo di revisione o di controllo. A fronte dell'inattività dei soci, potrà procedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Quest'ultimo, acquisendo tutte le informazioni rilevanti attraverso il bilancio e la nota integrativa, provvederà alla comunicazione al Tribunale di tutte le realtà che non si sono adeguate, comprese le Srl di maggiori dimensioni, che finora hanno “*rimandato*” l'evidentemente incomoda nomina di un controllore.